


Le novità in materia di legalità dei decreti sulla Semplificazione

Cosa cambia per le verifiche antimafia e la stipula
dei contratti

Avv. Francesca Fasano

■ Prima di parlare delle novità...



COMUNICAZIONE: per stipulare contratti sopra 150.000 euro, attesta la sussistenza o meno di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto a contrattare con la PA

INFORMAZIONE: per stipulare contratti pari o sopra soglie UE o autorizzare subcontratti sopra 150.000 euro, attesta la sussistenza o meno di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto a contrattare con la PA, nonché la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese

Le PPAA, le Camere di Commercio, gli ordini professionali ed ANAC consultano la BDNA per ottenere la documentazione antimafia

■ Decreto c.d. «Semplificazioni», n. 76/2020

Verifiche antimafia

Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino **al 30 giugno 2023^(*)**



Informativa antimafia (art. 3)^():**

- ✓ D'urgenza (comma 1)
- ✓ Provvisoria (comma 2)

Sia mediante consultazione della BDNA che di tutte le banche dati disponibili (comma 3)

(*) Originariamente 31 dicembre 2021, prorogato dal «Semplificazioni bis», n. 77/2021, al 30 giugno 2023

() in via interpretativa, disciplina valida anche per le comunicazioni**

■ La procedura in via ordinaria

- Il **Prefetto** accede alla **BDNA** per adottare l'informazione antimafia
- Il **rilascio** dell'informazione antimafia è **immediato**, a seguito della consultazione della BDNA, **se non ci sono elementi ostativi** a carico del soggetto verificato
- Se emergono dati che necessitano verifiche (sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, o un tentativo di infiltrazione mafiosa), o il soggetto non è censito, **il Prefetto dispone le verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni (45 in caso di complessità), per comunicarla poi all'impresa entro 5 gg**
- **Solo se trascorrono infruttuosamente 30 giorni (45 nei casi di complessità), o c'è particolare urgenza, le stazioni appaltanti procedono anche in assenza dell'informazione antimafia**

■ L'informativa d'urgenza

Dal mese di luglio 2020, e **fino al 30 giugno 2023**, nei procedimenti avviati su istanza di parte, relativi all'erogazione di benefici economici, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA, **l'informazione antimafia si rilascia in via d'urgenza, ex art. 92 codice antimafia (art. 3, comma 1)**

Operativamente, fino al 30 giugno 2023

Il Prefetto accede alla BDNA per adottare l'informazione antimafia

Le stazioni appaltanti procedono sempre in assenza dell'informazione antimafia e nelle more delle verifiche erogando i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni sotto **CONDIZIONE RISOLUTIVA, PER CUI SONO REVOCATI nel caso di successivo esito positivo delle verifiche (ossia esistenza di cause ostative al rilascio della liberatoria antimafia)**



N.B. L'art. 92 del Codice antimafia prevede che la revoca dei finanziamenti, il recesso dai contratti e la revoca di autorizzazione dei subcontratti avvengono anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto.

Il versamento delle erogazioni può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti (amministrazioni) dell'informazione antimafia liberatoria.

■ L'informativa provvisoria

Dal mese di luglio 2020, e **fino al 30 giugno 2023**, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della **informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale** unica della documentazione antimafia e delle altre banche dati, **anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia situazioni ostative....(v. succ.)**

L'informativa liberatoria provvisoria **consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti^(*) e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA**, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni

(*) in via interpretativa, contratti da stipulare e subcontratti da autorizzare anche se relativi a gare antecedenti al 17 luglio 2020

■ Quando non si può procedere in assenza di informazione

Quando emergono a carico del soggetto sottoposto a verifica:

- Cause di **decadenza, divieto o sospensione** di cui all'art. 67 del codice antimafia

oppure

- **Tentativi di infiltrazione mafiosa** di cui all'art. 84, comma 4, lettere a), b) e c), del codice antimafia



Operativamente, fino al 30 giugno 2023

Le stazioni appaltanti procedono sempre in assenza dell'informazione antimafia e nelle more delle verifiche alla stipula, approvazione o autorizzazione dei contratti e subcontratti pubblici di lavori, servizi e forniture sotto **CONDIZIONE RISOLUTIVA**, per cui **SI RECEDE DAI CONTRATTI e SI REVOCANO LE AUTORIZZAZIONI**, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, nel caso di successivo esito positivo delle **verifiche** (ossia esistenza di cause ostative al rilascio della liberatoria antimafia) **che si devono concludere entro 60 giorni**



N.B. L'art. 92 del Codice antimafia prevede che la revoca dei finanziamenti, il recesso dai contratti e la revoca di autorizzazione dei subcontratti avvengono anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto.

Il versamento delle erogazioni può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti (amministrazioni) dell'informazione antimafia liberatoria.

■ Eccezioni al recesso

- **opera in corso di ultimazione**
- **fornitura** di beni e servizi ritenuta **essenziale** per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi
- **commissariamento dell'impresa** (art. 32, c. 10, DL n. 90/2014, c.d. «anticorruzione»), **che opera limitatamente al contratto di appalto**



Protocolli di Legalità

Focus: il Protocollo ANCE – MINISTERO DELL'INTERNO

■ Il nuovo articolo 83-bis del Codice antimafia

Il Ministero dell'interno **può sottoscrivere protocolli anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia**

Con chi?

- **Imprese** di rilevanza strategica per l'economia nazionale
- **Associazioni** maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali
- **Organizzazioni** sindacali

Cosa?

Modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di **soggetti privati**

Soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l'attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi

Applicabilità anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.

Inoltre

L'iscrizione nelle **white list** (art. 1, comma 52 e ss. della l. n. 190/2012) e nell' **anagrafe** antimafia degli esecutori (art. 30, comma 10, dl 189/2016) **equivalgono al rilascio dell'informazione antimafia**

Le stazioni appaltanti **prevedono** negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto

■ Protocollo ANCE – MINISTERO DELL'INTERNO

STRUMENTO STRATEGICO PER PUBBLICO E PRIVATO

- Firmato il 4 agosto 2021, frutto di un grande lavoro di ANCE con il Ministero
- Mira a **rafforzare** la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nei contratti tra le imprese aderenti ed i loro fornitori/subappaltatori nei settori a rischio (art. 1, c. 52 e ss., DL n. 190/2012)
- Permetterà alle **imprese di acquisire, attraverso le Associazioni Territoriali aderenti, la documentazione antimafia per i propri fornitori o subappaltatori** operanti nei settori maggiormente esposti al rischio di infiltrazioni mafiose, tramite consultazione delle white list, dell'anagrafe antimafia ovvero della Banca dati unica antimafia
- Coinvolge **l'intero sistema territoriale ANCE, in stretto raccordo con le Prefetture**
- Dura **tre anni**, ed è rinnovabile alla scadenza

■ Gli impegni del Ministero e dell'ANCE

Il Ministero si impegna ad assicurare ad ANCE:

- **collaborazione**, abilitando le Associazioni Territoriali ad accedere alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, ai fini del rilascio della relativa documentazione;
- **monitoraggio**, tramite le Prefetture, dell'attuazione del Protocollo;
- **supporto, formazione e consulenza** alle Prefetture per l'applicazione del Protocollo.

ANCE si impegna a:

- **sensibilizzare** il sistema associativo;
- **promuovere** fra le imprese associate la scelta responsabile di subcontraenti/subappaltatori mediante verifica della loro iscrizione in white list/anagrafe antimafia esecutori o consultazione BDNA;
- **promuovere** la cultura della legalità mediante attività di approfondimento.



Operativamente...

Adesione volontaria delle AT e, **conseguentemente**, delle Imprese Associate, da comunicare ad ANCE ed alla Prefettura di riferimento

Impegni principali delle AT aderenti

- **Diffusione** della conoscenza del Protocollo, promozione dell'adesione e del rispetto dello stesso
- **Acquisizione**, per conto delle imprese aderenti, **della documentazione antimafia** di fornitori/subappaltatori operanti in settori «a rischio», mediante consultazione di white list/anagrafe antimafia esecutori, o mediante consultazione BDNA (modalità operative allegate al Protocollo)

Impegni principali delle imprese aderenti

- **Stipulare** contratti e subcontratti aventi ad oggetto attività «a rischio» **solo con soggetti iscritti in white list/ anagrafe antimafia esecutori, o previa verifica della documentazione antimafia liberatoria** acquisita dalla BDNA
- **Inserire** nei contratti con fornitori/subappaltatori che svolgano attività «a rischio» apposite clausole risolutive (stipula prima della documentazione liberatoria, recesso in caso di successiva interdittiva)

■ Gli impegni del Ministero e dell'ANCE

ANCE ed il Ministero si impegnano a:

- **confrontarsi** sui temi del Protocollo, migliorarne l'attuazione e aggiornarlo
- **avviare**, a tal fine, **tavoli di confronto** a cadenza semestrale o su richiesta formale di una delle parti.



Le AT aderenti e le Prefetture delle rispettive Province collaborano per l'attuazione del Protocollo e, soprattutto, segnalano eventuali problemi di carattere operativo

Grazie per l'attenzione!